



Norme deontologiche in vigore inerenti l'esercizio della professione all'interno della Pubblica Amministrazione

L'ordinamento professionale è regolamentato dal Codice di Deontologia Professionale del quale riportiamo di seguito alcuni passi; L'Ordine è chiamato a vigilare sulla sua applicazione:

TITOLO I PRINCIPI GENERALI Art. 1 (Finalità e ambito di applicazione)2. Il presente Codice è l'emanazione di norme di etica professionale che tutti gli iscritti all'albo debbono conoscere, riconoscere ed osservare e si applica ai Professionisti iscritti all'albo nell'esercizio a titolo individuale, associato o societario, dell'attività professionale libera o dipendente a presidio dei valori e interessi generali connessi all'esercizio professionale e nel rispetto dell'Art. 2233 Codice civile. Ogni professionista ha l'obbligo di osservare sia il testo che lo spirito del Codice deontologico nonché di ogni altra legge che governi l'esercizio della professione nel superiore interesse sociale. A tal fine il Professionista deve conformare la propria condotta ai principi e ai doveri di cui al Titolo II.

Art. 4 (Obblighi nei confronti della professione)

1. L'iscrizione all'albo costituisce presupposto per l'esercizio dell'attività professionale e per l'utilizzo del relativo titolo.
3. Costituisce illecito disciplinare il comportamento del Professionista che agevoli, o in qualsiasi altro modo diretto o indiretto, renda possibile a **soggetti non abilitati, cancellati o sospesi, l'esercizio abusivo della professione** o consenta che tali soggetti ne possano ricavare benefici economici.
4. Costituisce illecito disciplinare abbinare la propria firma a quella di altri professionisti o persone non autorizzate dalla legge ad assumere identiche mansioni o responsabilità senza l'indicazione analitica delle specifiche prestazioni di cui si assume personalmente la direzione e la responsabilità.

TITOLO II DOVERI GENERALI Art. 6 (Indipendenza) 1. Nell'esercizio dell'attività professionale il Professionista ha il dovere di conservare la propria autonomia di giudizio, tecnica e intellettuale, e di difenderla da condizionamenti di qualunque natura.

TITOLO III RAPPORTI CON L'ORDINE E CON IL CONSIGLIO DI DISCIPLINA

Art. 12 (Doveri nei confronti dell'Ordine professionale)

1. Il Professionista ha l'obbligo di collaborare con il Consiglio dell'Ordine di appartenenza, per l'attuazione delle finalità istituzionali osservando scrupolosamente il dovere di verità.
2. Ogni iscritto ha l'obbligo di osservare scrupolosamente tutti i provvedimenti generali o particolari emanati dal Consiglio dell'Ordine, e a prestare al medesimo adeguata collaborazione al fine di consentire nel modo più efficace l'esercizio delle funzioni allo stesso istituzionalmente demandate.

TITOLO V RAPPORTI INTERNI Art. 22 bis (Professionisti dipendenti)

1. Il Professionista dipendente rende la sua opera per realizzare le esigenze del proprio Datore di Lavoro nell'ambito delle disposizioni del proprio contratto di lavoro, con il dovere di conservare la propria autonomia di giudizio, tecnica e intellettuale, e di difenderla da condizionamenti esterni di qualunque natura.

Pertanto, nell'esercizio delle proprie funzioni e per quanto di competenza, questo Ordine Professionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori della Provincia di Macerata, ai fini di garantire il rispetto delle Norme Deontologiche che regolano l'esercizio della professione all'interno del territorio di propria competenza istituzionale, chiarisce quanto segue:

- 1) I professionisti dipendenti della Pubblica Amministrazione non sono esenti dal rispetto delle norme deontologiche; in assenza di Commissioni edilizie dove sono presenti rappresentanti degli Ordini e Collegi professionali, garantiscono la regolarità dell'esercizio della professione anche in merito alle specifiche competenze professionali
- 2) I Dirigenti di area tecnica sono tenuti al rispetto ed a far rispettare l'Art.4 Comma 1, qualora abbiano sotto la loro diretta responsabilità professionisti non iscritti agli Ordini o Collegi professionali, comunicando al proprio Ordine di appartenenza ogni violazione deontologica
- 3) La mancata iscrizione al proprio Ordine o Collegio di riferimento di professionisti dipendenti pubblici, sia pure in conformità con legittime ma autonome disposizioni in merito della Pubblica Amministrazione ne inibiscono ogni attività legata all'esercizio della professione
- 4) L'esercizio della professione riguarda tutte le attività legate al processo edilizio, come, a puro titolo esemplificativo, dalla redazione del progetto all'istruttoria, dalla direzione dei lavori al controllo amministrativo-tecnico in cantiere, all'attività di front-office con tecnici e/o committenti ecc. Esso deve essere svolto da professionisti liberi o dipendenti iscritti ad Ordini o Collegi Professionali in relazione alle specifiche competenze professionali: la mancata iscrizione si configura come **"esercizio abusivo della professione"** che deve essere segnalato da ogni iscritto che ne venga a conoscenza e sarà perseguito a termini di legge dal nostro Ordine APPC di Macerata nel territorio di propria competenza.
- 5) La natura conflittuale dei rapporti professionali in atto da parte della Pubblica Amministrazione in specifici atti, significata con specifiche note come **"a tutela dei contrapposti interessi di parte privata e parte pubblica"** pone la parte pubblica giustamente alternativa alla parte privata e quindi non terza, quindi controparte in caso di contenzioso, che infatti viene successivamente affrontato in casi estremi in sede di Tribunale Amministrativo Regionale. Pertanto anche all'interno della Pubblica Amministrazione, per quanto riguarda l'esercizio della professione dei dipendenti, vigono le norme Deontologiche sopra richiamate, che hanno lo scopo di garantire i cittadini sul corretto esercizio della professione.
- 6) Ogni professionista, fatto oggetto direttamente od informato della violazione delle norme deontologiche, ha l'obbligo di informare il proprio Ordine professionale di appartenenza, anche se la violazione è stata perpetrata da un professionista appartenente ad altro Ordine o Collegio professionale, e soprattutto quando il professionista non risultasse iscritto a nessun Ordine o Collegio professionale.

Si ricorda inoltre, per gli interessati, come la sentenza della Corte di Cassazione n° 7776/2015 ricordi che l'iscrizione all'albo professionale è obbligatoria anche per i pubblici dipendenti ed è subordinata al conseguimento del titolo universitario abilitante. Il pagamento della quota di iscrizione, tuttavia, non deve ricadere sulle spalle del professionista se questo lavora per un ente pubblico. Di seguito riportiamo l'inciso della sentenza della Cassazione n. 7776 secondo cui: «quando sussiste il vincolo di esclusività, l'iscrizione all'albo è funzionale allo svolgimento di un'attività professionale svolta nell'ambito di una prestazione di lavoro dipendente, pertanto la relativa tassa rientra tra i costi per lo svolgimento di dette attività che dovrebbero, in via normale, gravare sull'ente che beneficia in via esclusiva dei risultati di detta attività».

Macerata li
Per presa visione